

# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 162 del 28/12/2018

**OGGETTO:** Programma Triennale del fabbisogno del personale 2018-2020. Determinazione dotazione organica e verifica di eventuali esuberi di personale.

L'anno **Duemiladiciotto** e questo giorno Ventotto del mese di **Dicembre** alle ore 15,30 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.


Presiede l'adunanza il Sig. Sinatra Dott. Vito nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

				Presente	Assente
1	SINATRA	Vito	<i>Sindaco</i>	X	/
2	TRAINA	Anna Maria	<i>Assessore</i>	X	/
3	GENTILE	Roberto Maria	<i>Assessore</i>	X	/
TOTALE				3	0

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Antonella Scibetta.


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Il Presidente  




Il Segretario Generale



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:


Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31/12/2018  
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.  
20/12/2004, n. 17 (N. \_\_\_\_ Reg. Pub.);

- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 28/12/2018
  - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Li, 31/12/2018



IL SEGRETARIO GENERALE



## LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;**
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;**

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

## DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.**



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Provincia Palermo

Settore Economico Finanziario

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ALLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020.  
DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E VERIFICA DI EVENTUALI  
ESUBERI DI PERSONALE

IL PROPONENTE:

Il Sindaco



Dott. Vito Sinatra

L'ISTRUTTORE



Rag. Antonino Colletto

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 162 del 28/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000. ATTESTA la copertura finanziaria per come segue, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

INTERVENTO N.:	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____

li 28/12/2018



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE  
 PARERE: ~~SFAVOREVOLE~~



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

Li, 28/12/2018

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE  
 PARERE: ~~SFAVOREVOLE~~



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

*[Handwritten signature]*

li 28/12/2018

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 89 - comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale;
- l'art. 91 - comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999;
- l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo Decreto ... , in cui indicano, peraltro, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art.19 - comma 8 della L. n.448/2001 dispone che gli Organi di Revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Viste le Linee di Indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art.6 -ter D.Lgs. n.165/2001, adottate dal Ministro della Semplificazione e Pubblica Amministrazione in data 09.05.2018.

Rilevato che per la predisposizione del fabbisogno occorre procedere all'analisi e alla rappresentazione delle esigenze dell'Ente sotto un profilo quantitativo, riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alle funzioni istituzionali dell'Amministrazione, tenuto anche conto delle cessazioni di personale e, sotto un profilo qualitativo, riferito alla tipologia di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.

Atteso che:

- il PTFP è divenuto strumento attraverso il quale l'amministrazione può procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza numerica, ma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, c. 10 bis del DL 6 luglio 2012, n. 95, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, ovvero tenendo conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale, non potendo in ogni caso comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

- pertanto, attraverso le modifiche apportate dal D.Lgs. n.75/2017, il PTFP si pone come strumento flessibile a superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, che comporta invece l'introduzione di un nuovo concetto di "dotazione" intesa come "dotazione di spesa potenziale massima", che viene imposta come vincolo estremo dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti e che perciò per le regioni e gli enti territoriali si concretizza nel limite di spesa consentito dalla normativa vigente in materia (quote di capacità assunzionali con riferimento alle cessazioni e tetti di spesa del personale).

Preso atto che il quadro normativo in materia di spese di personale degli Enti Locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici.

Dato atto che questo Ente non si trova nella condizione di dissesto finanziario.

Richiamati:

- il comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006, introdotto dal D.L. n. 90/2014, che prevede il parametro di contenimento della spesa del personale, da assicurare nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, consistente nel valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della L. n. 114/2014, ossia del triennio 2011/2013;
- il comma 557 ter della citata legge secondo cui, in caso di mancato rispetto di detto limite, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, consistente nel divieto rivolto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale.

Precisato che, a norma del comma 5 dell'art.3 del D.L. n. 90/2014, "A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

Precisato che detta disposizione è tutt'ora vigente e che pertanto la Corte dei Conti (sezione controllo Lombardia n.118/2016 e sez. controllo Molise parere n. 63/2016) ha ritenuto impregiudicata la possibilità di utilizzare ai fini assunzionali i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà riferite al triennio precedente.

Vista, altresì, a riguardo la deliberazione Corte dei Conti sezione delle Autonomie n.28/2015 che ha ulteriormente precisato che il riferimento al triennio precedente di cui all'art.3, comma 5, sopra citato è da intendersi in senso dinamico con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni, per cui in relazione al 2018 lo stesso deve essere individuato nel triennio 2015/2017 e in relazione al 2019 lo stesso deve essere individuato nel triennio 2016/2018.

Rilevato, quindi, che il calcolo della capacità assunzionale anno 2018 a disposizione di questo Ente debba essere effettuato ricomprendendo anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali di risparmio da cessazione inutilizzate di cui al triennio 2015/2017.

Rilevato, inoltre, che il calcolo della capacità assunzionale anno 2019 a disposizione di questo Ente debba essere effettuato ricomprendendo anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali di risparmio da cessazione inutilizzate di cui al triennio 2016/2018.

Preso atto, inoltre, che con deliberazione n. 25/2017, la Corte dei Conti sezione delle Autonomie ha precisato che i resti assunzionali del triennio precedente devono essere quantificati secondo le norme vigenti *ratione temporis* dell'epoca di cessazione dal servizio del personale.

Visto l'articolo 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 il quale statuisce che per l'anno 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di

un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Visto l'art.1, comma 228, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), nel testo novellato dall'art.22 D.L. n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017, e dall'art. 1, comma 863, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Preso atto che in base alla richiamata disposizione:

- le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- detta percentuale viene elevata al 75% per i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito con cadenza triennale con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto, altresì, che in base all'art.1, comma 479, lett. d) della L. n.232/2016 detta percentuale è innalzata al 90% per i comuni che rispettano il saldo di pareggio di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, e sempre qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica di cui sopra.

Ricordato che, sulla base del Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017, il rapporto medio tra dipendenti e popolazione nei Comuni, come questo Ente, con popolazione compresa tra 3000 a 4999 abitanti è di 1/150.

Dato atto che con deliberazione di G.M. n 51 del 30/03/2017 è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente;

Che la nuova dotazione organica, comprensiva anche delle assunzioni previste secondo la procedura speciale relativa alla stabilizzazione, viene approvata con la presente delibera il cui all'allegato "F";

Dato atto che con deliberazione di questo Organo n. 52 del 30.03.2017, si è ha assolto all'obbligo di verifica di eventuali eccedenze ed esuberi di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando che l'Ente presenta un rapporto medio dipendenti a tempo indeterminato e popolazione, al 31.12.2017, inferiore rispetto a quello fissato dal citato Decreto (3019 abitanti/150 personale a tempo indeterminato = limite 20,13 - n. 17 di unità di lavoro in servizio a tempo indeterminato) e che pertanto la percentuale di capacità assunzionale 2018 e 2019 è pari al 75%.

Rilevato che, ai sensi del comma 5 dell'art.3 D.L. n.90/2014, cessata al 31.12.2018 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art.1, comma 228, L. n.208/2015, per gli anni 2019 e 2020 sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Preso atto di quanto previsto dall'art 1, comma 424, della Legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) secondo cui le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, ... alla ricollocazione del personale soprannumerario proveniente dalle Province.



Viste, a riguardo:

- la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.1/2015 secondo cui per gli Enti Locali e le Regioni la portata applicativa della suddetta disposizione (art.1, comma 424, della Legge n.190/2014) è limitata al budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016;
- la delibera della Corte dei Conti Sicilia 119/2015 la quale statuisce: "...Con riguardo specifico all'ulteriore priorità individuata dal comma 424 per le assunzioni del personale, ovvero la ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, è da ritenere che la determinazione delle unità in soprannumero potrà avvenire solo con la anzidetta definizione del processo di riorganizzazione degli enti locali da parte del legislatore regionale nel rispetto delle prerogative statutarie. Ciò nondimeno è comunque da ritenere, anche per gli enti locali siciliani, che, in attesa della definizione del predetto processo di riorganizzazione, sussista comunque il vincolo, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, quantificate secondo le percentuali fissate dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità."

Preso atto che ad oggi gli Enti di Area Vasta della Regione Sicilia non hanno provveduto all'individuazione degli esuberi del rispettivo personale.

Preso atto, in ogni caso, che in base al citato arti., comma 228, della L. n. 208/2015, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli Enti di Area Vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Visto l'art.16 del D.L. n.113/2016 con cui è stato abrogato l'art.1 comma 557 lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il conseguente venir meno dell'obbligo di riduzione del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente.

Rilevato che, alla stregua delle superiori disposizioni e secondo le certificazioni rilasciate dal Settore Economico - Finanziario, allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Ente ha maturato i seguenti resti di capacità assunzionale rilevanti ai fini della programmazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato:

- relativamente agli anni 2015 e 2016 non ricorre capacità assunzionale non avendo avuto luogo cessazioni dal servizio di personale di ruolo a tempo indeterminato rispettivamente negli anni 2014 e 2015;
- relativamente all'anno 2017 pari al 75% del risparmio di spesa dei cessati nell'anno 2016 (€ 19.209,11), ossia € 14.406,83;
- relativamente all'anno 2018 pari al 75% del risparmio di spesa dei cessati nell'anno 2017 (€ 171.428,53), ossia € 128.611,90;
- relativamente all'anno 2019 pari al 100% del risparmio di spesa dei cessati nell'anno 2018 € 34.547,49;

Dato atto che, al momento, con riferimento all'annualità 2019 non è prevista alcuna cessazione dal servizio del personale a tempo indeterminato.

Dato atto che dette capacità sono state calcolate secondo quanto stabilito con Circolare n. 11786 della Funzione Pubblica, condivisa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e delle indicazioni della Corte dei Conti, sez. Reg.le per l'Emilia Romagna n. 18/2012/ PAR, ovvero

comprendendo:

- trattamento tabellare annuo: con riguardo alle cessazioni di personale verificatosi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, c. 5 quater DL 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità" Corte dei Conti - Sez. Autonomie n. 28 del 14 settembre 2015;
- quota indennità di comparto a carico del bilancio;
- I.V.C. dell'anno 2010;
- Oneri riflessi ed Irap.

Rilevato, quindi, che la capacità assunzionale complessiva dell'Ente per l'anno 2019 è pari ad € 177.566,22 che costituisce limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato per la medesima annualità e che detto importo costituisce anche la capacità assunzionale dell'Ente per l'anno 2020, se non utilizzata prima della conclusione del corrente anno e dell'anno 2019.

Dato atto che il Comune di Castronovo di Sicilia ha rispettato il parametro di contenimento della spesa del personale di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006, registrando nel 2017 una spesa di personale, al netto delle componenti escluse, inferiore alla media sostenuta nel triennio, e che nel 2018 nel 2019 e nel 2020 si prevede di rispettare detto limite con riferimento alle spese di personale previste nel presente atto di programmazione, come risulta dai seguenti prospetti:

Spesa 2011	Spesa 2012	Spesa 2013	Spesa media triennio	Spesa 2017
€ 1.332.825,49 € 632.724,99 (al netto del contributo regionale)	€ 1273837,37 € 578.438,15 (al netto del contributo regionale)	€ 1191478,44 € 496.079,22 (al netto del contributo regionale)	€ 1.266.047,10 € 569.080,78 (al netto del contributo regionale)	€ 1.080.334,88 € 452.073,76 (al netto del contributo regionale)
<b>Spesa prevista 2018</b>		<b>Spesa prevista 2019</b>		
€ 1.071.270,75 € 436.482,62 (al netto del contributo regionale)		€ 1.036.723,26 € 401.935,13 (al netto del contributo regionale)		

Richiamato l'art.20, comma 2, D.Lgs. n.75/2017 che consente alle Amministrazioni di bandire, nel triennio 2018/2020 procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale titolare alla data del 28.08.2015 di un contratto di lavoro flessibile con la medesima Amministrazione e con anzianità di servizio alla data del 31.12.2017 presso la medesima Amministrazione di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Atteso che il citato art. 20 prevede che le procedure di reclutamento speciale debbano svolgersi in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni, di cui all'art. 6, c. 2 del D.Lgs n. 165/2001.

Vista, altresì, la Circolare n.3/2017 del Ministro per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato".

Evidenziato che il predetto art. 20 del d.lgs. 75/2017 detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione.

Rilevato che l'art. 156, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 recita testualmente: "Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica..".

Atteso che il Comune di Castronovo di Sicilia alla data del 31.12.2017, penultimo anno precedente alla prima annualità di approvazione del bilancio, presenta una popolazione di n. 3.019 abitanti.

Rilevato che, sulla scorta dei predetti parametri, la dotazione organica dell'Ente non può prevedere un numero di posti a tempo indeterminato superiore 20,13 (3.019 abitanti/150 personale a tempo indeterminato).

Dato atto che ai fini del rispetto di detto parametro (numero massimo dipendenti 20,13) deve darsi rilievo non ai singoli posti coperti e che si prevede di coprire bensì al numero delle ore lavorative di ciascuna unità.

Atteso che, in conseguenza della presente programmazione, la dotazione organica dell'Ente (costituita dal personale in servizio a tempo indeterminato), rideterminata come risultante dalla tabella allegata (All. F) prevede n. 17 unità di lavoro a tempo pieno, n. 38 unità di lavoro a tempo parziale (24h), queste ultime da reclutare ex art.20, comma 2, D.Lgs. n.75/2017

Dato atto che in base al calcolo di cui alla tabella allegata predisposta dal Settore Economico-Finanziario (All. "B") risulta rispettato il tetto massimo previsto in base al parametro medio ministeriale popolazione/dipendenti.

Ritenuto, pertanto, che la presente programmazione e la conseguente dotazione organica non fanno emergere condizioni di eccedenza e/o soprannumero di personale ai sensi degli artt. 33 del D. Lgs. 165/2001, 259, comma 6, e 263 del D.Lgs. n.267/2000.

Precisato, altresì, che, in base a quanto chiarito nella Circolare Ministeriale n.3/2017 sopra richiamata, le Amministrazioni non possono destinare al reclutamento speciale più del 50% della propria capacità assunzionale.

Preso atto che il 50% della capacità assunzionale disponibile per la predetta finalità per l'anno 2019 o 2020 è pari a € 88.783,11, come da allegato "A".

Preso atto che, alla luce delle certificazioni rilasciate dal Settore finanziario, le risorse con cui è possibile integrare la suddetta capacità assunzionale, calcolate in misura pari alla somma della spesa media per contratti di lavoro flessibile a esclusivo carico del Comune del triennio 2015-2017 (€ 109.271,85) e delle risorse regionali di cui all'art.26 L.R. n.8/2018 (€ 634.788,13), sono pari a € 744.059,98 come meglio specificato nell'allegato "D";

Considerato, quindi che le risorse complessivamente utilizzabili da parte di questo Ente per poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a norma dell'art.20, comma 2, D.Lgs. n.75/2017 sono pari a € 832.843,09.

Rilevato, altresì, che la spesa di personale conseguente alle assunzioni mediante procedura speciale di reclutamento non può superare il limite di spesa di cui all'art. art. 9, comma 28, D.L. n.78/2010.

Richiamato, a riguardo, l'art.11, comma 4 bis, del D.L. n.90/2014, nel testo convertito nella Legge n.144/2014, che, in materia di limiti di spesa per forme di assunzione a tempo determinato o impiego flessibile, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con parere n.2/2015, prevede, che gli Enti locali in regola con gli obblighi di riduzione della spesa del personale, devono rispettare, anziché il vincolo (50%) di cui all'art. 9, comma 28, della L. n. 122/2010, il limite per il lavoro flessibile pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Rilevato che questo Ente, avendo rispettato gli obblighi di riduzione della spesa del personale, ha quale limite di spesa lavoro flessibile, come da attestazione del Settore economico-Finanziario, l'importo € 141.097,20 (All. "G").

Precisato che detto importo non è comprensivo degli incrementi retributivi ex contrattazione collettiva nazionale di comparto successivi al 2009 e che quindi i medesimi, ai fini del rispetto del predetto limite, non dovranno essere computati in ossequio al principio di omogeneità delle basi di calcolo dei tetti di spesa del personale.

Precisato, inoltre, che ai sensi dell'art.20, comma 3, D.Lgs. n.75/2017, il valore medio del triennio 2015/2017 della spesa di lavoro flessibile a esclusivo carico dell'Ente utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure speciali di reclutamento deve essere detratto dal tetto di spesa di cui al citato art.9, comma 28.

Ritenuto, quindi, nel rispetto di detti limiti e di tutte le altre condizioni giuridiche e finanziarie previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e al fine di soddisfare le esigenze di fabbisogno di personale in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione e assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente, di programmare l'avvio nell'annualità 2019 di procedure di reclutamento speciale per le assunzioni a tempo indeterminato e parziale (24 h sett.) mediante concorso, per titoli in relazione alle categorie Giuridiche A e B.1 e titoli ed esami in relazione alle Categorie giuridiche C, ai sensi dell'art.20, comma 2, D.Lgs. n.75/2017, riservate alle unità di personale in possesso dei requisiti di cui alla citata disposizione, come indicato dettagliatamente nel Programma triennale 2018/2020, Allegato "C".

Rilevato che l'importo della spesa annuale presunta a regime occorrente per le assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure speciali di reclutamento delle figure professionali indicate nel Programma ammonta a € 708.261,53 comprensivo degli incrementi retributivi ex CCNL 21.05.2018, come meglio specificato nell'allegato "C" e che detto importo resta contenuto nell'ambito delle risorse assunzionali come sopra calcolate e risultanti dall'allegato "D".

Ritenuto che ai fini della copertura della suddetta spesa annua sono quindi utilizzabili, a regime, da questo Ente le risorse regionali di cui agli artt. 6, comma 1, e 30, comma 7, L.R. n. 5/2014 pari ad € 634.788,13 nonché parte delle risorse per lavoro flessibile media 2015-2017 per un importo pari ad € 73.473,40, con conseguente risparmio di spesa di € 67.623,80 di risorse flessibili non utilizzate.

Dato atto che fino al termine delle procedure di cui al comma 2 del citato articolo 20 non potranno essere instaurati dall'Ente rapporti di lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, D.L. n.78/2010 per reperimento di professionalità interessate dalle predette procedure.

Precisato inoltre che l'assunzione a tempo indeterminato del personale contrattista dell'Ente dovrà avvenire mediante selezione concorsuale secondo quanto disciplinato mediante separato atto interno adottato dalla Giunta Comunale, come precisato dalla Circolare Ministeriale n.3/2017.

Ricordato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 comma 2, D.Lgs. n.75/2017, le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate in misura non superiore al 50% dei posti disponibili ai fini dell'adeguato accesso dall'esterno.

Preso atto, a riguardo, che la Circolare n. 3/2017 del Ministero della Funzione Pubblica ha precisato che *"la previsione, volta a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, è da intendere riferita non ai posti della dotazione organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione, che possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50%. Le risorse dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sono, invece, per intero destinabili alle finalità dell'art. 20, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 75 / 2017"*.

Richiamato l'art.26 della L.R. n.8/2018 (Legge di Stabilità Regionale 2018) che, al fine di realizzare un graduale superamento del precariato e di ridurre il numero dei contratti a termine, prevede che gli Enti Locali avviino procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato riservate esclusivamente al personale "precario", utilizzando le risorse regionali di cui all'art. 6, comma 1, e art. 30, comma 7, L. R. n.5/2014.

Considerato che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa devono concludersi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.26 della citata Legge di Stabilità Regionale 2018 entro il 31.12.2020 pena la riduzione, con decorrenza 2021, delle assegnazioni ordinarie dalla Regione in favore di ciascun Comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'Ente per ciascun soggetto non stabilizzato.

Visto l'art. 27 della Legge Regionale n. 3/2016 (legge di stabilità regionale per l'anno 2016) e ss.mm.ii. il quale recita testualmente che "Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni".

Dato atto che il Comune di Castronovo di Sicilia ha ottemperato all'adempimento previsto nei termini sopra prescritti, con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 28/11/2016.

Atteso che in questo Comune attualmente risultano in servizio in forza delle disposizioni legislative regionali di settore via emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f) dello Statuto Regionale Sicilia, n. 38 dipendenti a tempo determinato e parziale (a 24 h) ex Legge Regionale n.85/1985 e n.16/2006 ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014, in regime di proroga sulla scorta di autorizzazioni previste dalle specifiche disposizioni legislative in materia, in possesso dei requisiti di cui all'art.20, comma 2, D.Lgs. n.75/2017 e quindi idonei a partecipare alle selezioni pubbliche di cui alla citata disposizione.

Precisato che il finanziamento della spesa di cui ai predetti contratti extra dotazione organica è assicurato dalla Regione Siciliana con le risorse del Fondo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 5/2014, nonché con le risorse di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. n. 27/2016 (assegnazioni regionali di parte corrente).

Dato atto che con l'entrata in vigore della richiamata L.R. n.27/2016 (art. 3, comma 6) la Regione Sicilia, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti inseriti nell'elenco di cui al richiamato art. 30, comma 1, della L.R. n. 5/2014, "ha assunto l'impegno di contribuire per tutta la durata della vita lavorativa al pagamento delle retribuzione di ogni precario stabilizzato, erogando agli Enti Locali lo stesso contributo finanziario garantito fino al 2015". (Cfr. nota Assessorato Autonomie Locali Prot. n.16042 del 05.11.2018).

Dato atto che la Regione Siciliana per gli enti in stato di dissesto ha stabilito, con l'art. 3 commi 10 e 11 della L.R. 29/12/2016 n. 27, che la copertura del fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale con contratto a tempo determinato grava interamente sul bilancio della stessa e che tale copertura ai sensi del comma 6 del medesimo art. 3 viene assicurata per l'intera durata del rapporto di lavoro.

Vista la nota prot. n. 14938 dell'11/10/2018 con la quale la Regione Sicilia, nel ribadire quanto il legislatore regionale ha disposto nel dettato normativo di cui all'art. 3, commi 10 e 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27, ha rassicurato che la copertura del fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale

con contratto a tempo determinato, anche per gli enti in dissesto, che devono prorogare i rapporti di lavoro ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3, grava interamente sul bilancio regionale, secondo le modalità riportate ai punti a), b), c) e d) del comma 10 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016.

Preso atto che il comma 22 dell'art.3 L.R. n.27/2016, introdotto dall'art.26 L.R. n.8/2018, consente ai Comuni di effettuare le procedure di cui all'art.20, comma 2, D.Lgs. n.75/2017 nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale delle ex Province.

Ritenuto che è intendimento dell'Amministrazione indire, nel triennio 2018/2020, ai sensi della normativa nazionale e regionale sopra richiamata, procedure concorsuali riservate ai dipendenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del citato art.20, per assunzione a tempo indeterminato e parziale (a 24 h).

Dato atto che, come previsto dal comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e dall'art.26, comma 5. L.R. n.8/2018, per il concreto avvio delle procedure di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato si può fare ricorso oltre che ai resti di capacità assunzionale ordinaria disponibile per turn over (50%) e oltre ai finanziamenti regionali, anche alle risorse finanziarie previste per il lavoro flessibile nel loro ammontare medio nel triennio 2015/2017 a carico del Comune, sempre nel rispetto del limite di spesa del lavoro flessibile di cui all'art. art. 9, comma 28 , D.L. n.78/2010.

Considerato ancora che il disposto di cui all'art.3, comma 2 della L.R. 27/2016 prevede che al fine per garantire una maggiore possibilità di riassorbimento del personale precario, la norma gli enti locali, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 557 ..... della legge 296/2006, calcolano la spesa al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.

Precisato che in assenza della presente programmazione assunzionale si registrerebbe una grave criticità organizzativa dell'Ente, che si troverebbe nell'impossibilità di assicurare servizi essenziali alla cittadinanza, gestiti in via diretta e non esternalizzati, nonché in una concreta difficoltà nel porre in essere tutte le attività funzionali al conseguimento dell'obiettivo della fuoriuscita dalla condizione di dissesto finanziario e della ricostituzione di una condizione economica riequilibrata.

Rilevato che detta decisione consegue quindi al fabbisogno organizzativo e alle comprovate esigenze amministrative di funzionamento volte a garantire servizi istituzionali fondamentali, in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono all'erogazione della quasi totalità dei servizi indispensabili, assicurando l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente.

Precisato, altresì, che con la presente programmazione si intende conseguire l'obiettivo legislativo di realizzare la più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale in servizio presso questo Ente con contratto di lavoro a tempo determinato e alla necessità di garantire, mediante personale già formato e dotato di esperienza professionale, le funzioni e i servizi istituzionali essenziali dell'Ente.

Rilevato, pertanto, che, al fine di programmare il processo di reclutamento speciale per assunzione a tempo indeterminato e parziale (24h) del personale suddetto ex art.20, comma 2, D.Lgs. n.75/2017 occorre preliminarmente accertare, che dalla dotazione organica, come rideterminata alla luce della presente programmazione, non emergano eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.259, comma 6, D.Lgs. n.267/2000.

Dato atto che le eventuali eccedenze di personale devono essere verificate, alla stregua della richiamata disposizione, alla luce dei rapporti medi dipendenti-popolazione fissati per gli enti in stato di dissesto e secondo la classe demografica con decreto del Ministero dell'Interno ex art.263 D.Lgs. n.267/2000.

Richiamato l'art.26 della L.R. n.8/2018 (Legge di Stabilità Regionale 2018) che, al fine di realizzare un graduale superamento del precariato e di ridurre il numero dei contratti a termine, prevede che gli Enti Locali avviano procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato riservate esclusivamente al personale "precario", utilizzando le risorse regionali di cui all'art. 6, comma 1, e art. 30, comma 7, L. R. n.5/2014.

Considerato che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa devono concludersi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.26 della citata Legge di Stabilità Regionale 2018 entro il 31.12.2020 pena la riduzione, con decorrenza 2021, delle assegnazioni ordinarie dalla Regione in favore di ciascun Comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'Ente per ciascun soggetto non stabilizzato.

\* Visto l'art. 27 della Legge Regionale n. 3/2016 (legge di stabilità regionale per l'anno 2016) e ss.mm.ii. il quale recita testualmente che "Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni".

Dato atto che il Comune di Castronovo di Sicilia ha ottemperato all'adempimento previsto nei termini sopra prescritti, con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 28/11/2016.

Atteso che in questo Comune attualmente risultano in servizio in forza delle disposizioni legislative regionali di settore via emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f) dello Statuto Regionale Sicilia, n. 38 dipendenti a tempo determinato e parziale (a 24 h) ex Legge Regionale n.85/1985 e n.16/2006 ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014, in regime di proroga sulla scorta di autorizzazioni previste dalle specifiche disposizioni legislative in materia, in possesso dei requisiti di cui all'art.20, comma 2, D.Lgs. n.75/2017 e quindi idonei a partecipare alle selezioni pubbliche di cui alla citata disposizione.

Precisato che il finanziamento della spesa di cui ai predetti contratti extra dotazione organica è assicurato dalla Regione Siciliana con le risorse del Fondo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 5/2014, nonché con le risorse di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. n. 27/2016 (assegnazioni regionali di parte corrente).

Dato atto che con l'entrata in vigore della richiamata L.R. n.27/2016 (art. 3, comma 6) la Regione Sicilia, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti inseriti nell'elenco di cui al richiamato art. 30, comma 1, della L.R. n. 5/2014, "ha assunto l'impegno di contribuire per tutta la durata della vita lavorativa al pagamento delle retribuzione di ogni precario stabilizzato, erogando agli Enti Locali lo stesso contributo finanziario garantito fino al 2015". (Cfr. nota Assessorato Autonomie Locali Prot. n.16042 del 05.11.2018).

Dato atto che la Regione Siciliana per gli enti in stato di dissesto ha stabilito, con l'art. 3 commi 10 e 11 della L.R. 29/12/2016 n. 27, che la copertura del fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale con contratto a tempo determinato grava interamente sul bilancio della stessa e che tale copertura ai sensi del comma 6 del medesimo art. 3 viene assicurata per l'intera durata del rapporto di lavoro.

Vista la nota prot. n. 14938 dell'11/10/2018 con la quale la Regione Sicilia, nel ribadire quanto il legislatore regionale ha disposto nel dettato normativo di cui all'art. 3, commi 10 e 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27, ha rassicurato che la copertura del fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale

dei limiti di spesa per il personale previsti dalla legge, al fine di perseguire l'ottimale distribuzione delle risorse umane, come da allegato "F", costituendone parte integrante e sostanziale.

Precisato che la presente programmazione è strettamente connessa alle esigenze di fabbisogno di personale in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione ed è strumentale ad assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Ritenuto, altresì, di prevedere la possibilità di ricorrere, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa normativamente fissati, allo strumento dell'incarico ai sensi dell'art. 110 del TUEL.

Dato atto che le previsioni del presente provvedimento trovano copertura negli stanziamenti complessivi della spesa di personale del bilancio 2018/2020.

Dato atto di avere trasmesso, per la preventiva informazione sindacale (articolo 6, comma 1, del d.lgs. 165/2001).

Dato atto che in sede di incontro dette OO.SS e alla RSU, informate di alcune modifiche medio tempore apportate alla proposta di deliberazione, non hanno sollevato alcun rilievo.

Dato atto che è stato dato indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica di elevare, in accordo con le organizzazioni sindacali e la RSA, il contingente percentuale dei rapporti di lavoro a tempo parziale previsto dal richiamato art. 53, comma 2, del CCNL 2016/2018 nella misura necessaria a consentire il perfezionamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato e parziale dei dipendenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art.20 D.Lgs. n.75/2017.

Preso atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 68/1999 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenza lavoratori disabili nella misura di un dipendente considerato che il numero di occupati previsto in dotazione organica è di n. ;

Considerato che le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota di presenza di posti vacanti sia in caso di soprannumerari età, nel limite della predetta quota, come chiarito dalla Circolare della Presidenza Consiglio dei Ministri – DFP n. 5/2013 del 21/11/2013 – punto 3. 2 – assunzioni delle obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in categorie protette – e che si è previsto il completamento della quota d'obbligo a far data dal 2019;

Dato atto che nel calcolo delle facoltà assunzionali del triennio 2018/2020 occorre tenere conto, in tema di assunzioni di soggetti di cui alla legge n. 68/99, del parere Dipartimento Funzione Pubblica n. 6343/2012.

Dato atto che i dipendenti contrattualizzati ex L.R. n. 16/2006 hanno chiesto di volere esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato del Comune.

Visti:

- il D.Lsg. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- la Legge n. 296/2006;
- l'art.19, comma 8, della L. n.448/2001;
- il D.L. n.90/20014;
- la Legge n.114/2014;
- la Legge n.190/2015;
- la Legge n. 208/2015;
- il D.L. n.113/2016;
- la legge n.232/2016;
- il D.L. n.14/2017;
- il D.L. n. 50/2017;



- la Legge n. 205/2017; il D.lgs. n. 75/2017;
- la L.R. n. 27/2016;
- la L.R. n.8/2018.

Visti, altresì:

- il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt.49 e 147- bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Affari Generali;
- il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt.49 e 147- bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Finanziario;

Acquisito il parere favorevole espresso e l'attestazione di congruità espressa dall'organo di Revisione Economica-Finanziaria e

### SI PROPONE

- 1) Di dare atto che la ricognizione delle eccedenze di personale e di situazioni di soprannumero ex art. 33 - comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 ed ex artt. 259, comma 6, e 263 del D.Lgs. n.267/2000 risulta negativa.
- 2) Di approvare il Programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2018-2020, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. "C").
- 3) Di subordinare le assunzioni a tempo indeterminato in questa sede programmate alla preventiva approvazione del rendiconto di gestione anno 2017 e all'approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano della Performance 2018.
- 4) Di approvare la dotazione organica del personale come da allegato "F", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 5) Di dare atto che, in base alle verifiche del Responsabile del Settore Finanziario, la spesa complessiva conseguente alla programmazione di cui al punto 2) rispetta il limite della capacità assunzionale calcolata di cui al prospetto delle spese dei cessati secondo le percentuali di turn over previste dalle normative vigenti, il limite di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006, nonché tutti i limiti contabili di spesa e le condizioni di legge (All.ti A - B - D- E).
- 6) Di dare atto che la programmazione del fabbisogno del personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e troverà copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio 2018/2020 relativamente al costo delle stabilizzazione del personale a tempo determinato.
- 7) Di dare atto che alle procedure di reclutamento speciale ex art.20, comma 2, D.Lgs. n.75/2017 potrà darsi seguito solo dopo la correlata attestazione di copertura finanziaria consolidata da parte della Regione Sicilia con riferimento alla normativa richiamata, fermo restando il rispetto da parte dell'Ente degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.
- 8) Di ricorrere, per esigenze momentanee straordinarie e provvisorie, a forme flessibili di lavoro legislativamente e contrattualmente concesse (convenzione ex art.14 CCNL 22.01.2004, lavoro accessorio, altre forme di lavoro flessibile), nei limiti di spesa normativamente vigenti e nelle more del perfezionamento delle procedure speciali di reclutamento di personale.
- 9) Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa o in conseguenza di indicazioni operative da parte della Regione in ordine alla concreta applicazione della L.R. 27/2016 ai fini della stabilizzazione del personale precario e che sarà comunque soggetta a revisione annuale.

- 10) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 8 del D.Lgs. 75/2017 e meglio esplicitato nella Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017, paragrafo 3.2.6., nelle more di concludere le procedure speciali previste dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, è possibile prorogare i contratti di lavoro flessibile per i soggetti che partecipano alla procedura di stabilizzazione di cui all'art 20 del D.Lgs. 75/2017.
- 11) Di prorogare i contratti di diritto privato in essere fino al 31/12/2020 e comunque fino al termine delle procedure di stabilizzazione e di inoltrare , conseguentemente istanza di finanziamento all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014.
- 12) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU.
- 13) Di trasmettere copia della presente deliberazione entro 15 giorni dall'approvazione all'Assessorato Regionale della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
- 14) Di trasmettere copia della presente deliberazione entro 30 giorni dall'adozione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 15) Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di procedere all'attuazione del presente deliberato.
- 16) Di dichiarare, con separata ed ulteriore unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n.267/2000, al fine di assicurare il tempestivo svolgimento del procedimento collegato.

**Allegati:**

- ✓ *parere organo revisione e attestazione congruità;*
- ✓ *all. A Capacità assunzionale;*
- ✓ *all. B Tabella ricognizione rapporto dipendenti/popolazione;*
- ✓ *all. C Programma fabbisogno;*
- ✓ *all. D Risorse reclutamento speciale;*
- ✓ *all. E Certificazione;*
- ✓ *all. F Dotazione organica.*
- ✓ *All. G Limite spesa lavoro flessibile*